

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1.

Modifiche ed integrazioni approvate da:

L.R. 23/2013, art. 2, c. 8 (B.U.R. 7/1/2014, S.O. n. 1).
L.R. 27/2014, art. 2, c. 53 (B.U.R. 7/1/2015, S.O. n. 2).
L.R. 34/2015, art. 4, c. 70 (B.U.R. 13/1/2016, S.O. n. 3).
L.R. 14/2017, art. 5, c. 1 (B.U.R. 17/5/2017, S.O. n. 17).
L.R. 31/2017, art. 2, c. 8 (B.U.R. 9/8/2017, S.O. n. 26).
DGR 11/10/2019, n. 1714/19.

Art. 1
(Principi generali)

1. Il presente Regolamento disciplina modalità e criteri per la concessione e l'erogazione di un finanziamento per l'attività istituzionale alle società sportive non professionistiche che hanno sede in regione e che, nei diversi sport di squadra, militano nei campionati di rango più elevato tra quelli non professionistici rappresentati in regione, per il tramite del Comitato regionale del Comitato Olimpico Nazionale italiano (C.O.N.I.).

2. Il Comitato regionale del C.O.N.I. provvede all'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 in conformità al provvedimento di riparto adottato dall'Amministrazione regionale.

Art. 2
(Requisiti delle società sportive)

1. I finanziamenti sono concessi ed erogati a società sportive non professionistiche che hanno sede in regione e che presentano tutti i seguenti requisiti:

- a) sono affiliate a una delle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.;
- b) partecipano con almeno una squadra, formata da tre o più giocatori, ad un campionato organico almeno interregionale;
- c) partecipano al campionato di rango più elevato tra quelli non professionistici rappresentati in Regione.

Art. 3
(Spese ammissibili)

1. Nell'ambito del sostegno per l'attività istituzionale, sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese per la partecipazione ad un campionato:

- a) spese per trasferte;
- b) tasse federali;
- c) spese per l'utilizzazione degli impianti;
- d) spese per la pubblicizzazione degli incontri.

Art. 4
(Beneficiari)

1. Possono accedere ai finanziamenti del presente Regolamento le seguenti tipologie di società:

- a) società dilettantistiche;

- b) società che partecipano a un campionato maschile;
- c) società che partecipano a un campionato femminile.

Art. 5
(Limiti del finanziamento)

1. Il finanziamento nell'ambito della spesa ritenuta ammissibile, deve essere compreso fra un minimo di 2.500,00 euro e un massimo di 50.000,00 euro.

2. Per ogni società possono essere finanziate le attività connesse all'effettuazione di un solo campionato per anno.

Art. 6
(Obblighi dei beneficiari)

1. Le società beneficiarie del finanziamento devono promuovere il logo della Regione o altri segni distintivi regionali indicati nel provvedimento di riparto dell'Amministrazione regionale.

2. Le società si impegnano a far sottoporre i propri atleti ai controlli anti doping predisposti ed effettuati dalla Federazione regionale medico sportiva in collaborazione con il Comitato regionale del C.O.N.I.

Art. 7
(Criterio di priorità)

1. Criterio di priorità, a parità di situazioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, è quello della esistenza di attività giovanili.

Art. 8
(Domande di finanziamento)

1. Le domande di finanziamento vanno presentate entro il 15 luglio^{1 2 3 4 5} di ogni anno dalle società al Comitato regionale del C.O.N.I., redatte sulla scorta del fac-simile approvato con decreto del direttore centrale attività produttive⁶.

¹ Termine fissato al 31 gennaio 2014 dall'art. 2, c. 8, L.R. 23/2013 (B.U.R. 7/1/2014, S.O. n. 1) relativamente ai campionati 2013-2014.

2. Il Comitato regionale del C.O.N.I. effettua l'istruttoria delle domande pervenute entro il suddetto termine e formula una proposta di riparto dei finanziamenti, che trasmette alla Direzione centrale attività produttive⁷ Servizio promozione e internazionalizzazione entro il successivo 30 settembre.

3. L'Amministrazione regionale, con formale provvedimento provvede all'approvazione del riparto dei contributi in parola.

Art. 9

(Rendicontazione della spesa)

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione del finanziamento, le società sportive presentano al Comitato regionale del C.O.N.I., a rendiconto delle spese sostenute, la documentazione di spesa, unitamente alla relazione illustrativa dell'attività svolta, con specifico riferimento alla promozione del logo della Regione o di altri segni distintivi regionali.

2. Entro il 31 luglio successivo, il Comitato regionale del C.O.N.I. provvede a trasmettere alla Direzione centrale attività produttive⁸, Servizio promozione e internazionalizzazione, l'elenco delle spese sostenute dalle singole società sportive, raggruppate per le tipologie ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento;

Art. 10

(Revoca del contributo)

² Termine fissato al 31 gennaio 2015 dall'art. 2, c. 53, L.R. 27/2014 (B.U.R. 7/1/2015, S.O. n. 2) relativamente ai campionati 2014-2015.

³ Termine fissato al 31 gennaio 2016 dall'art. 4, c. 70, L.R. 34/2015 (B.U.R. 13/1/2016, S.O. n. 3) relativamente ai campionati 2015-2016.

⁴ Termine fissato al 30 giugno 2017 dall'art. 5, c. 1, L.R. 14/2017 (B.U.R. 17/5/2017, S.O. n. 17) relativamente ai campionati 2016-2017.

⁵ Per i campionati 2017 – 2018 le domande di finanziamento sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 31/2017, come disposto dall'art. 2, c. 8, della medesima L.R.

⁶ Ogni riferimento al Direttore centrale attività produttive si intende operato al Direttore generale e ogni riferimento a strutture competenti in materia di attività produttive si intende operato alla Direzione generale, come disposto dalla DGR 11/10/2019, n. 1714/19.

⁷ Ogni riferimento al Direttore centrale attività produttive si intende operato al Direttore generale e ogni riferimento a strutture competenti in materia di attività produttive si intende operato alla Direzione generale, come disposto dalla DGR 11/10/2019, n. 1714/19.

⁸ Ogni riferimento al Direttore centrale attività produttive si intende operato al Direttore generale e ogni riferimento a strutture competenti in materia di attività produttive si intende operato alla Direzione generale, come disposto dalla DGR 11/10/2019, n. 1714/19.

1. Il contributo viene revocato, oltre che nei casi previsti dalle norme vigenti, quando uno o più atleti della società beneficiaria risultino positivi ai controlli anti doping effettuati dai medici della Federazione regionale medico sportiva durante lo svolgimento dell'anno agonistico.

Art. 11
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 12
(Abrogazione)

1. È abrogato il Regolamento emanato con D.P.Reg. 9 luglio 2002, n. 0209/Pres..

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.